

# **Workshop dedicato alle procedure di finanziamento previste dagli articoli 17 bis e 17 ter della l.r. 26/2003**

***Interventi per l'attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione rifiuti o di discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post operativa***



**Regione  
Lombardia**

# Il quadro di riferimento

Di cosa non parleremo:

- Bonifiche (contaminazione di matrici ambientali, ossia acque sotterranee e terreno/materiali di riporto) -> specifiche procedure e possibilità di finanziamenti
- Piccoli abbandoni di rifiuti (es. sacchetti rifiuti urbani, piccoli cumuli di macerie, qualche lastra abbandonata di eternit, etc...) e, in generale, abbandoni di rifiuti che non comportano criticità sanitarie

Di cosa parleremo:

- Art. 17-bis, l.r. n. 26/2003 – Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti
- Art 17-ter, l.r. n. 26/2003 - Discariche ante norma- cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata

# Perché sono state fatte queste norme?

- Per colmare i vuoti della normativa statale e dare indicazioni sulle procedure (uniformità, semplificazione, efficacia ed efficienza)
- Per dare indicazioni tecniche
- Per fornire un supporto economico agli enti locali che si trovano a dovere adempiere ad obblighi che impone loro la legge statale, a volte sproporzionati per le dimensioni dei Comuni

**Prevenire la contaminazione  
ed altre situazioni dannose per  
ambiente e salute**

# Misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti

Art. 17-bis della l.r. n. 26/2003

(aggiunto dalla l.r. n. 24 del 5 agosto 2014)

# Art. 17 bis, comma 1 – impianti autorizzati

1. In attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio “chi inquina paga”, di cui agli articoli 3 ter e 178 del d.lgs. 152/2006, nei casi di rischio accertato dalle competenti autorità di vigilanza, del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica, derivanti **dall’attività di gestione di rifiuti in esercizio** di cui al Titolo III bis, Parte II, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 208, 211 e 216 dello stesso decreto legislativo, **l’autorità** competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue **d’ufficio**, anche tramite i comuni interessati, gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all’attuazione delle misure di prevenzione e precauzione. Sono fatte salve l’escussione delle garanzie finanziarie e **l’adozione** preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli 29 decies, comma 9, e 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, anche nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 211, nonché di divieto d’inizio ovvero di prosecuzione dell’attività di cui all’articolo 216, comma 4, dello stesso decreto legislativo. La Regione provvede in sostituzione dell’autorità competente, se inattiva, nel rispetto del principio di leale collaborazione e, ove ricorra, ai sensi dell’articolo 13 bis
3. Se il soggetto tenuto per legge ai sensi del comma 1 non si conforma alle prescrizioni dell’autorità competente, l’autorità può adottare ed eseguire d’ufficio le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi di cui al comma 1, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.
4. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, la Regione finanzia i progetti di intervento predisposti **dall’autorità** competente, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita ANCI Lombardia, sulla base dei rischi in atto.

## Art. 17 bis, comma 6 – gestione rifiuti non autorizzati o impianti cessati

6. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, che comportano un intervento ai sensi **dell'articolo** 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la Regione, ferma **l'adozione** dei provvedimenti **d'urgenza** di competenza, finanzia i progetti di intervento predisposti dai comuni interessati, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto.

Per presentare istanza di finanziamento, deve essere stata emanata un'ordinanza sindacale anche ai sensi dell'art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000 oppure, per aree pubbliche, un'attestazione di ATS

# Art. 17 bis, comma 6 – gestione rifiuti non autorizzati o impianti cessati

La l.r. n. 18 del 7.8.2020 – **Introduzione dell'art. 17 ter e modifica dell'art. 17 bis**

1 bis. Le misure di prevenzione e precauzione di cui al presente articolo non si applicano alle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, per le quali si applicano i disposti di cui all'articolo 17 ter.

La l.r. n. 17 del 8.8.2022

6 ter. La Regione finanzia, altresì i progetti di intervento predisposti dai comuni intervenuti in via sostitutiva a seguito di sentenza definitiva con cui sia stata accertata l'inadempienza del soggetto responsabile per il reato di discarica abusiva.

# Art. 17 bis - Criteri e procedure di finanziamento

## d.g.r. n. 4486 del 29 marzo 2021

### Istanza di finanziamento degli interventi

- Soggetti interessati: Province e Città Metropolitana, Comuni, Unioni di Comuni e loro realtà associative (es. Comunità Montane)
- Compilazione dell'istanza su apposita modulistica (Allegato 1), comprensivo di progetto di fattibilità tecnico economica, cronoprogramma e piano di spesa e in caso di:
  - Impianti in esercizio (comma 1): allegare i provvedimenti di diffida e di escussione delle polizze fideiussorie
  - Impianti cessati o non autorizzati (comma 6): allegare ordinanze ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 (per aree pubbliche serve l'attestazione di ATS) e ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006
- Copertura spese in conto capitale al 100%
- Presentazione istanza entro il 15 ottobre di ogni anno
- Rendicontazione tecnica di monitoraggio entro il 30 settembre di ogni anno

# Art. 17 bis - Criteri e procedure di finanziamento d.g.r. n. 4486 del 29 marzo 2021

## Spese Ammissibili

- le spese relative ai lavori finalizzati alla risoluzione di criticità connesse alla presenza di rifiuti e relativi oneri della sicurezza, sostenute successivamente all'erogazione del contributo regionale
- spese tecniche sostenute per la realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, spese di collaudo, supporto al RUP, ecc.), riportate nel QTE dei lavori, nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive. Nelle spese tecniche possono essere ammesse anche quelle propedeutiche alla presentazione dell'istanza (eventuali indagini e accertamenti, progettazione)
- spese per eventuali indagini ambientali delle matrici potenzialmente impattate (suolo e falda) a seguito del completamento dei lavori, qualora vi sia il pericolo concreto di inquinamento.

## Art. 17 bis - Criteri e procedure di finanziamento d.g.r. n. 4486 del 29 marzo 2021

### Spese non ammissibili

- Acquisizione delle aree
- Incentivi tecnici al RUP (ai sensi del D.Lgs. 50/2016)
- interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte 4<sup>^</sup> del d.lgs. 152/2006
- Interventi finalizzati all'utilizzo successivo delle aree

Interventi su manufatti che non costituiscono rifiuto (es. coperture in cemento amianto, edifici..) ,  
spese legali (che hanno liea di finanziamento dedicata)

# Art. 17 bis - Criteri per i finanziamenti

<b><i>Criteri valutati</i></b>	<b>Descrizione</b>
<b><i>Caratteristiche dei rifiuti</i></b>	L'elemento fondamentale per individuare la priorità di intervento è ricondotto ai parametri che descrivono le caratteristiche dei rifiuti (volume e pericolosità) che possono avere impatti sulla salute dei cittadini e sull'ambiente. Saranno considerati sia la classificazione di pericolosità dei rifiuti presenti, sia i volumi interessati, sia lo stato di conservazione dei rifiuti medesimi (presenza di imballaggi, confinamento strutturale).
<b><i>Presenza antropica</i></b>	La presenza antropica è valutata, entro un <b>raggio di 1 km</b> , in considerazione del fatto che l'eventuale popolazione presente in prossimità del sito è il bersaglio più importante da tutelare. Verrà anche considerata l'eventuale destinazione/vocazione agricola del sito per stimare qualitativamente il rischio di passaggio nella catena alimentare. Per la valutazione di questo criterio si è scelto di utilizzare i parametri afferenti ai livelli di antropizzazione ricavati dall'uso del suolo (DUSAF) e alla fruibilità del sito.
<b><i>Matrici ambientali impattabili</i></b>	Anche le matrici ambientali rappresentano di per sé dei bersagli oltre che delle sorgenti secondarie, ossia veicoli di contaminazione esse stesse. Le matrici ambientali impattabili saranno quindi considerate in base alla loro sensibilità: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aria:</b> la sensibilità della matrice aria dipende dalla probabilità di diffusione oltre che persistenza e dall'intensità delle emissioni pericolose che costituiscono un fattore da considerare.</li><li>• <b>Terreni:</b> il rischio che i suoli siano impattati o che fungano da veicolo di contaminazione verso le acque sotterranee o verso i fruitori di aree limitrofe, è valutato in base all'estensione del ritrovamento dei rifiuti.</li><li>• <b>Acque superficiali:</b> il rischio per le acque superficiali è valutato considerando la possibilità di percolazioni ovvero di sversamenti da contenitori degradati che possa causare il raggiungimento delle acque stesse.</li><li>• <b>Acque sotterranee:</b> la vulnerabilità della falda in quanto bersaglio verrà valutata in base alle caratteristiche idrogeologiche, in particolare se si tratti di falda protetta o meno, ed in base all'utilizzo delle acque.</li></ul>
<b><i>Bersagli ambientali di pregio (SIC e ZPS)</i></b>	Nella stima del rischio potenziale si è ritenuto di inserire anche la valutazione del contesto ambientale-naturalistico, facendo particolare riferimento alla presenza, anche limitrofa, di siti di pregio quali i SIC e gli ZPS.

# Art. 17 bis - Criteri e procedure di finanziamento - INTERVENTI d.g.r. n. 4486 del 29 marzo 2021

Programmazione delle priorità:

- Elenco di priorità redatto sulla base di istanze arrivate e di criteri tecnici per assegnare punteggio contenuti nella delibera
- Programmazione annuale con Delibere di Giunta di stanziamento fondi sulla base delle priorità e nei limiti della disponibilità di bilancio

Criteri di priorità per il finanziamento degli interventi sui rifiuti

- Caratteristiche dei rifiuti
- Eventuale contaminazione di suolo e/o falda
- Presenza antropica
- Matrici potenzialmente impattabili
- Bersagli Ambientali sensibili (SIC/ZPS)

## Art. 17 bis - Criteri e procedure di finanziamento - RIVALSA d.g.r. n. 4486 del 29 marzo 2021

Istanza di finanziamento delle spese legali per azioni di rivalsa

- Soggetti interessati: Province e Città Metropolitana, Comuni, Unioni di Comuni e loro realtà associative (es. Comunità Montane)
- Compilazione dell'istanza su apposita modulistica (Allegato 2)
- Copertura delle spese in conto capitale fino all'80% delle spese ammissibili (spese già sostenute o ancora da sostenere)

Criteri di priorità per il finanziamento delle spese legali per azioni di rivalsa

- completamento delle azioni già precedentemente finanziate e non ultimate
- In caso di nuove istanze, la priorità è assegnata sulla base dell'entità del finanziamento regionale sugli interventi, riguardo al quale si attivano le azioni di rivalsa.

# Discariche ante norma- cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata

Art. 17-ter della l.r. n. 26/2003

(aggiunto dalla l.r. n. 18 del 7 agosto 2020)

## Art. 17 ter - L.r. 26/2003

«1. Le disposizioni del presente articolo definiscono la disciplina tecnico-operativa per le discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, di sostenibilità e proporzionalità, di 'chi inquina paga', di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del territorio, al fine di assicurare il coordinamento, da parte delle autorità competenti, della correlata attività amministrativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 241/1990».

In applicazione dei principi e delle finalità del comma 1 sono state emanate:

- d.g.r. n. 4422 del 17.3.2021 per le procedure di finanziamento
- d.g.r. n. 4423 del 17.3.2021 recante gli indirizzi tecnico amministrativi di gestione delle discariche ante-norma, cessate ed abusive

# Art. 17 ter - DEFINIZIONI

## d.g.r. n. 4423 del 17.3.2021

### 1) Discariche ante-norma

Discarica avviata prima dell'entrata in vigore della l.r. 94/1980 (Norme per interventi per smaltimento rifiuti) e soggette a denuncia (anche nel caso in cui la denuncia non sia stata fatta o non sia reperibile); non rientrano in questa casistica le discariche cessate, già oggetto di denuncia e successivamente autorizzate.

### 2) Discariche cessate

Discarica autorizzata ai sensi della l.r. 94/1980 i cui conferimenti di rifiuti sono terminati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2003 (27/03/2003).

E' essenziale la corretta classificazione per poi valutare competenze e criteri di intervento!

## Art. 17 ter - DEFINIZIONI

### d.g.r. n. 4423 del 17.3.2021

#### 3) Discarica in gestione operativa o in gestione post-operativa

Discarica autorizzata o adeguata ai sensi del d.lgs. 36/2003 per la quale sono in corso le rispettive fasi, come definite dall'art. 13 del sopracitato decreto.

#### 4) Discarica abusiva

Discarica realizzata o gestita senza autorizzazione dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 94/80 alla quale si applica l'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006

Mappatura discariche disponibile online: [www.cgrweb.servizirl.it](http://www.cgrweb.servizirl.it)

Eventuali errori o integrazioni da segnalare a Provincia

# Art. 17 ter - competenze e procedure amministrative (d.g.r. n. 4423/2021)

## 1) Discariche ante-norma

Autorità competente è il Comune (o Regione/Stato nei casi previsti dalla norma)

Caso 1: Presenza di matrici contaminate (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, riporti):

- Applicazione delle norme, linee guida e buone prassi in materia di bonifiche
- Non è previsto assoggettamento a d.lgs. 36/2003, anche per interventi sul corpo discarica
- Chi deve realizzare gli interventi: soggetto obbligato ai sensi del Titolo V, parte IV del d.lgs. 152/2006 o il Comune in sostituzione e in danno del soggetto inadempiente o in assenza di soggetti terzi interessati
- Obbligo in capo al Comune di attivare le procedure di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006

# Art. 17 ter - competenze e procedure amministrative (d.g.r. n. 4423/2021)

Caso 2: Assenza di matrici contaminate:

- Pericolo per la salute/sicurezza delle persone: ordinanza ex art. 50, c. 5 e art. 54 c. 4 del d.lgs. 267/2000
- Problemi di stabilità del corpo discarica: ordinanza ex art. 54 c. 4 del d.lgs. 267/2000
- Rifiuti esposti: ordinanza ex art. 50, c. 5 del d.lgs. 267/2000 (in caso di grave incuria e degrado del territorio)
- Se area pubblica: progetto autorizzato come opera pubblica

I Comuni devono individuare le discariche ante-norma nel PGT, indicando anche le cautele e le limitazioni d'uso delle relative aree ritenute necessarie sulla base dei criteri.

# Art. 17 ter - competenze e procedure amministrative (d.g.r. n. 4423/2021)

## 2) Discariche cessate

In assenza di criticità non necessitano di interventi.

- Autorità competente per le funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006 è la Provincia o la Città Metropolitana (ai sensi dell'art. 183, comma 2 del d.lgs. 152/2006)
- In presenza di matrici contaminate, i procedimenti di cui al Titolo I (rifiuti) e al Titolo V (bonifiche) della parte IV del d.lgs. 152/2006 sono coordinati da Provincia/CM
- Chi deve realizzare gli interventi: soggetto responsabile della criticità o l'Autorità Competente in sostituzione e in danno del soggetto inadempiente o in assenza di soggetti terzi interessati; l'Autorità Competente può avvalersi del Comune interessato, previo accordo con lo stesso

## Art. 17 ter - competenze e procedure amministrative (d.g.r. n. 4423/2021)

### 3) Discarica in gestione operativa o in gestione post-operativa

- Autorità competente Provincia o Città Metropolitana
- In presenza di matrici contaminate, viene applicata in linea generale la normativa sulle discariche (d.lgs. 36/2003) e non le procedure del Titolo V, comunque con coordinamento con procedimento bonifiche

## Art. 17 ter – indirizzi tecnici (d.g.r. n. 4423/2021)

Criteri validi sia per discariche ante-norma che cessate.

In assenza di criticità non sono necessari interventi. Interventi si rendono necessari in caso di:

- a) contaminazione delle matrici ambientali ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/06 o ci sia un pericolo concreto di potenziale contaminazione, ad esempio dovuto al percolato;
- b) pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, ad esempio dovuto ai gas di discarica, oppure rischio di impatto significativo sulle acque superficiali.
- c) problema di stabilità del corpo discarica, che rappresenti pertanto un rischio per l'ambiente, la salute o la sicurezza;
- d) rifiuti esposti e conseguente degrado dell'area;
- e) diverso progetto od opera (es. infrastruttura, lottizzazione, riqualificazione dell'area della discarica, etc...) che comporti la necessità di intervenire sulla discarica.

## Art. 17 ter – indirizzi tecnici (d.g.r. n. 4423/2021)

Senza criticità, non si effettuano interventi, ma eventualmente solo monitoraggi laddove ci sia il rischio che in futuro si possa presentare una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Gli eventuali monitoraggi devono essere effettuati soltanto laddove necessari e devono essere limitati ai rischi presenti o potenziali; stabiliti dal Comune, sentita ARPA Lombardia per gli aspetti ambientali o ATS per gli aspetti sanitari e sulla base degli esiti delle indagini preliminari.

## Art. 17 ter – indirizzi tecnici (d.g.r. n. 4423/2021)

- Importanza indagini preliminari
- Gli interventi devono essere proporzionati e mirati a risolvere le criticità effettivamente presenti
- Possibilità di ricorrere a interventi «innovativi» (es. aerobizzazione discarica, ricircolo percolato, biofiltri per trattamento biogas residuale, ingegneria naturalistica,...)
- E' necessario prevedere un monitoraggio, finalizzato alla verifica del raggiungimento dello scopo dell'intervento
- Le aree interessate da discariche devono essere oggetto di recupero e possibilmente utilizzo per ridurre sul territorio la presenza di aree abbandonate e degradate, rispettando alcuni vincoli tecnici

## Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

### Istanza di finanziamento degli interventi

- Soggetti interessati: Province e Città Metropolitana, Comuni, Unioni di Comuni e loro realtà associative (es. Comunità Montane)
- Diverse linee di finanziamento: Linea A, Linea B, Linea C
- Presentazione istanze
  - entro febbraio; aggiornamento priorità entro aprile
  - entro settembre; aggiornamento priorità entro novembre
- Rendicontazione periodica: entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello rendicontato e/o contestualmente alla eventuale richiesta di pagamento di quote del contributo

# Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

## LINEA A – conto capitale

Finanziamento in conto capitale del 90% delle spese ammissibili per interventi sul corpo rifiuti e sulla copertura della discarica finalizzati alla risoluzione delle criticità effettivamente presenti, comprese spese di gestione durante esecuzione interventi, secondo le seguenti modalità:

- 10% di anticipo all'assegnazione del contributo previa comunicazione di accettazione da parte del beneficiario;
- 50% dell'importo ad inizio lavori (dopo le procedure di affidamento), dietro presentazione del contratto e comunicazione di inizio lavori;
- saldo a fine lavori dietro presentazione del collaudo finale/certificato di regolare esecuzione, delle fatture ed estremi dei mandati o quietanze di pagamento;
- gli interventi, fatte salve fatte salve giustificate esigenze tecniche, devono avere durata non superiore a 3 anni.

## Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

### LINEA A – conto capitale

La percentuale del finanziamento è fino al 90% delle spese ammissibili, eventualmente elevata affinché la quota di cofinanziamento dell'Ente non superi comunque i seguenti massimali, per tutela degli Enti più piccoli:

- € 5.000 per gli Enti con popolazione inferiore a 1000 abitanti
- € 15.000 per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti
- € 65.000 per gli Enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
- € 150.000 per gli Enti con popolazione inferiore a 20.000 abitanti
- € 350.000 per gli Enti con popolazione inferiore a 50.000 abitanti
- € 750.000 per gli Enti con popolazione inferiore a 100.000 abitanti
- € 1.500.000 per gli Enti con popolazione inferiore a 200.000 abitanti
- € 2.000.000 per gli Enti con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti

## Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

### LINEA A – conto capitale

#### Spese ammissibili:

- lavori ed attività finalizzati alla risoluzione delle criticità effettivamente presenti, comprese le spese di gestione della discarica durante **l'esecuzione** degli interventi (es. asportazione percolato, captazione biogas,...), e relativi oneri della sicurezza;
- spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, spese di collaudo, supporto al RUP, ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive. Nelle spese tecniche possono essere ammesse anche quelle propedeutiche alla presentazione **dell'istanza** (eventuali indagini e accertamenti, prime fasi di progettazione,...).

# Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

LINEA A – conto capitale

Spese non ammissibili

- acquisizione aree
- incentivi tecnici ai sensi del D.lgs 50/2016
- lavori ed attività non finalizzati alla risoluzione delle criticità effettivamente presenti
- interventi finalizzati all'utilizzo successivo dell'area (es. realizzazione parchi pubblici, attrezzature finalizzate alla fruizione, pannelli fotovoltaici, ecc...) diversi dal semplice ripristino a verde

# Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

LINEA A – conto capitale

Criteri di priorità per il finanziamento degli interventi sulle discariche

Finanziamento per il completamento di interventi già finanziati e non ultimati (ad es. in caso di suddivisione in lotti funzionali)

In caso di nuovi interventi si considerano i seguenti elementi:

- Caratteristiche della discarica (tipologia e volume rifiuti)
- Motivazioni dell'intervento (criticità presenti)
- Caratteristiche e utilizzi dell'area interessata

## Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

### LINEA A – conto capitale

Modalità presentazione istanza

Compilazione del modello di cui all'Allegato 1 della d.g.r. 4422/2021 cui allegare:

- progetto di fattibilità tecnico-economica (con individuazione puntuale criticità), cronoprogramma dei lavori, quadro economico ed atto di approvazione da parte del soggetto richiedente.
- nel caso di spese propedeutiche alla presentazione dell'istanza: copia delle fatture e delle quietanze di pagamento
- atto di approvazione da parte dell'Autorità competente, laddove diversa dal soggetto richiedente, ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 della l.r. n. 26/2003 e della d.g.r. approvata ai sensi del comma 4 dell'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003
- verifiche svolte ai sensi del paragrafo 7 "Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati" e loro esiti (esistenza di soggetti verso cui esercitare la rivalsa)

## Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

### LINEA B – conto corrente

Finanziamento in parte corrente del 90% delle spese ammissibili degli interventi di gestione post-operativa nei casi in cui **l'Ente** agisce in sostituzione (NON nei casi in cui l'Ente è soggetto responsabile), secondo le seguenti modalità:

- 20% dell'importo (dopo le procedure di affidamento) alla stipulazione del contratto, dietro presentazione di copia del contratto;
- saldo al termine di ciascun anno solare di gestione, dietro presentazione, all'inizio dell'anno successivo, delle fatture e/o mandati di pagamento e dei collaudi/verifiche e/o certificati di regolare esecuzione eventualmente emessi;
- il contributo può essere relativo ad un periodo massimo di 5 anni di gestione della discarica: è fatta salva la possibilità di presentare istanze per i periodi successivi che saranno quindi nuovamente valutate.

# Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

## LINEA B – conto corrente

### Spese ammissibili

- manutenzioni ordinarie della discarica (sfalci prato, pulizia canalette e pozzetti, pulizia piazzali e viabilità, piccoli interventi di ripristino pendenze, manutenzione ordinaria accessi e recinzione..)
- gestione e manutenzione ordinaria dei presidi ambientali (impianto captazione e combustione biogas, impianto di captazione e deposito percolato,...) e gestione percolato
- utenze e canoni; spese di sorveglianza o guardiania
- monitoraggi ambientali obbligatori
- spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive.

## Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021

### LINEA B – conto corrente

#### Spese non ammissibili

- acquisizione aree e manutenzioni straordinarie;
- incentivi tecnici ai sensi del D.lgs 50/2016;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie relative all'eventuale utilizzo successivo dell'area (es. manutenzione parchi pubblici, attrezzature finalizzate alla fruizione, pannelli fotovoltaici, ecc...).

Le priorità per quanto riguarda le discariche ante-norma e cessate per le quali l'Ente agisce in sostituzione, sono invece attribuite applicando i punteggi della tabella relativa alla Linea A

# Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

LINEA B – conto corrente

Modalità presentazione istanza

Compilazione del modello di cui all'Allegato 2 della d.g.r. 4422/2021 cui allegare:

- elenco dettagliato degli interventi previsti, corredato da cronoprogramma di esecuzione dei lavori, quadro economico ed atto di approvazione
- verifiche svolte ai sensi del paragrafo 7 “Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati” e loro esiti.

# Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

## LINEA C

Finanziamento dell'80% delle spese legali per rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti per gli interventi finanziati con le risorse regionali di cui ai due punti precedenti, secondo le seguenti modalità:

- 20% dell'importo (dopo le procedure di affidamento) alla stipulazione del contratto, dietro presentazione di copia del contratto;
- saldo al termine di ciascun anno solare di gestione, dietro presentazione, all'inizio dell'anno successivo, delle fatture e dei mandati di pagamento e dei certificati di regolare esecuzione degli incarichi legali;
- il contributo massimo erogabile è in funzione delle disponibilità del bilancio regionale e del numero di istanze pervenute.

# Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

## LINEA C

Criteri di priorità per il finanziamento spese legali per rivalsa

Priorità al completamento delle azioni già precedentemente finanziate e non ultimate.

Per le nuove istanze, la priorità è assegnata sulla base dell'entità del finanziamento regionale ottenuto (importo stabilito con delibera di finanziamento), riguardo al quale si attivano le azioni di rivalsa.

Essendo la linea di finanziamento relativa soltanto ad azione di rivalsa per spese sostenute da contributo regionale, può essere concesso soltanto contestualmente all'assegnazione di un contributo di cui alle Linee A o B, oppure successivamente, dopo che sia stato assegnato un contributo.

# Art. 17 ter - Criteri e procedure di finanziamento (d.g.r. n. 4422/2021)

## LINEA C

### Modalità presentazione istanza


- preventivo delle spese previste oppure fatture delle spese già sostenute, con indicazione dettagliata delle attività da svolgere o svolte
- verifiche svolte ai sensi del paragrafo 7 “Azioni di rivalsa e restituzione importi recuperati” e loro esiti, con l’indicazione dei soggetti individuati verso i quali esercitare la rivalsa

# Considerazioni finali

# Art. 17 bis e art. 17 ter

## Programmazione economico-finanziaria


Anno	Risorse Impegnate
2015	5.430.619,00
2016	6.025.100,00
2017	7.177.028,00
2018	3.335.739,00
2019	7.926.841,13
2020	11.412.991,90
2021	4.530.770,50
2022	19.107.086,24
<b>Totale</b>	<b>64.946.175,77</b>



\* Si segnala che, fino all'anno 2021, i finanziamenti relativi alle discariche erano compresi nei finanziamenti ex art. 17 bis


# Artt. 17 bis e 17 ter – programmazione economico-finanziaria

## Importo deliberato per tipo di finanziamento



# Artt. 17 bis e 17 ter – programmazione economico-finanziaria

Distribuzione finanziamenti per provincia



# Contatti

Materiali, informazioni e modelli istanze disponibili qui:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/finanziamenti-artt-17bis-e-17ter-lr-26-2003/finanziamenti-artt-17bis-e-17ter-lr-26-2003>

Per eventuali richieste di chiarimenti: [giorgio\\_gallina@regione.lombardia.it](mailto:giorgio_gallina@regione.lombardia.it)

**Grazie dell'attenzione!**